

ASLA – Associazione Studi Legali Associati

SOMMARIO

TITOLO I - ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI “ASLA”	2
ARTICOLO 1 - VISION E MISSION	2
ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DURATA	3
TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO	4
ARTICOLO 3 - REQUISITI E AMMISSIONE DEI SOCI	4
ARTICOLO 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	4
ARTICOLO 5 - DELEGAZIONI	4
TITOLO III - GOVERNANCE	4
ARTICOLO 6 - ORGANI E RAPPRESENTANZA	5
ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI	5
ARTICOLO 8 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI	6
ARTICOLO 9 - COMITATO ESECUTIVO	6
ARTICOLO 10 - PRESIDENTE ONORARIO	7
TITOLO IV - MISCELLANEA	8
ARTICOLO 11 - RIMBORSI SPESE	8
ARTICOLO 12 - ENTRATE	8
Articolo 13 - Esercizi e contabilità	9
Articolo 14 - Scioglimento e liquidazione	9
Articolo 15 - Rinvio	9

STATUTO

TITOLO I - ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI "ASLA"

Articolo 1 - Vision e Mission

- 1.1 L'**Associazione Studi Legali Associati** – in breve, e qui di seguito, "**ASLA**" – è stata costituita il 15 dicembre 2003 con Atto del Notaio Dr. Franco Novelli di Milano, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, fra alcuni Studi Legali Associati operanti in Italia e che ne sono Soci; sin dalla sua costituzione ASLA ha sede legale presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Milano, via Freguglia 1, e sede operativa presso lo Studio del/la Presidente di ASLA stessa.
- 1.2 ASLA si propone come motore propulsivo di una cultura indirizzata allo svolgimento della professione legale in forma associata e societaria, con l'obiettivo di promuovere una rete di eccellenza professionale e offrire una immagine autorevole dello svolgimento della professione legale in forma organizzata sul territorio italiano e all'estero.
- 1.3 In considerazione della crescente esigenza di integrazione tra differenti competenze e specializzazioni nell'esercizio della professione legale, con particolare riguardo all'area del diritto d'impresa nazionale, dell'Unione Europea e internazionale e di tutte le materie connesse, nonché della necessità di fornire alla comunità dei cittadini, delle imprese e degli affari servizi di assistenza e consulenza legale della miglior qualità, innovativi e adeguati alle esigenze dei mercati, anche in relazione alla progressiva transnazionalità delle attività imprenditoriali italiane ed estere, ASLA ha per fine:
 - (a) la promozione e diffusione della cultura dell'esercizio della professione legale in forma associata e societaria, nell'ambito delle applicabili normative e prescrizioni deontologiche, in collaborazione per tutto quanto possibile con le Istituzioni ed Enti nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali preposti alla regolamentazione e disciplina dell'esercizio di tale professione;
 - (b) la promozione e lo svolgimento di iniziative per la ricerca e lo studio, nonché per la formazione ed aggiornamento professionale degli operatori del diritto, con riferimento primario al diritto d'impresa come sopra evidenziato;

- (c) la ricerca, studio e applicazione – nelle forme via via più corrette, efficaci ed adeguate alle necessità della clientela e degli operatori del diritto, in collaborazione con le Istituzioni ed Enti sopra indicati – delle opportune forme organizzative e regolamentari destinate ai molteplici aspetti dell'esercizio della professione legale in forma associata e societaria, ivi inclusa fra l'altro la possibilità di fornire prestazioni di consulenza legale in modo integrato in ciascuno dei Paesi Membri dell'Unione Europea e del GATS;
- (d) l'impegno a promuovere l'evoluzione normativa e deontologica per la professione;
- (e) l'impegno di migliorare la rappresentanza dell'avvocatura nei contesti istituzionali nazionali ed europei per contribuire all'evoluzione normativa e regolamentare della professione legale;
- (f) l'impegno a favorire il dialogo tra università e imprese per colmare il gap tra teoria e pratica;
- (g) l'impegno a favorire la formazione interdisciplinare, anche con riferimento a discipline complementari (economia, finanza, tecnologia, psicologia del lavoro) per fornire agli avvocati strumenti più ampi di comprensione del contesto in cui operano;
- (h) l'impegno nello sviluppo di nuovi strumenti innovativi per la professione legale.

Articolo 2 - Caratteristiche e durata

- 2.1 ASLA ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopi di lucro. Gli Studi Legali Associati che ne sono Soci e coloro che li rappresentano sono tenuti alla piena osservanza delle norme di legge, deontologiche e del presente Statuto, oltre che a mantenere un comportamento corretto e decoroso in ogni occasione, nelle relazioni interne associative e nei confronti degli altri Soci, nonché nei riguardi di tutti i propri professionisti, collaboratori, collaboratrici e dipendenti, e verso i terzi in genere.
- 2.2 ASLA ha durata illimitata, salva la sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi associativi, delibera di scioglimento dell'Assemblea o il venir meno della pluralità dei Soci.

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

Articolo 3 - Requisiti e ammissione dei Soci

- 3.1 Possono essere Soci di ASLA tutti gli Studi Legali operanti in Italia e costituiti in forma associata o societaria, ivi inclusi fra l'altro Studi Legali con sede principale all'estero e aventi organizzazione stabile in Italia, che ne condividano vision e mission. Vi è una sola categoria di Soci, con pari diritti e doveri; ciascun Socio ha diritto a un voto in Assemblea. L'appartenenza ad ASLA ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto in ambito associativo delle deliberazioni dei suoi Organi secondo le competenze statutarie.
- 3.2 L'ammissione dei Soci avviene su domanda di chi li rappresenta, nelle forme di volta in volta stabilite dal Comitato Esecutivo su proposta del/la Presidente o di un/a Vicepresidente, ivi inclusa fra l'altro la compilazione di un questionario informativo. L'accettazione delle domande è deliberata dal Comitato Esecutivo su proposta del/la Presidente o di un/a Vicepresidente.

Articolo 4 - Perdita della qualifica di Socio

- 4.1 La qualifica di Socio può venir meno per libero recesso, da comunicarsi per iscritto al/la Presidente o a un/a Vicepresidente, ovvero per decadenza a seguito della perdita di uno o più dei requisiti di ammissione, o per violazioni degli impegni e doveri associativi ritenute gravi e non emendabili con delibera del Comitato Esecutivo.

Articolo 5 - Delegazioni

- 5.1 ASLA ha costituito nel corso della propria attività e per le finalità di cui al presente Statuto le Delegazioni operanti nella maggioranza delle Regioni o Distretti di Corte d'Appello italiani; il Comitato Esecutivo, su proposta del/la Presidente o di un/a Vicepresidente, delibera la costituzione, domiciliazione ed eventuale cessazione di tali Delegazioni, nominandone o revocandone i/le Rappresentanti presso i propri Soci, con l'obiettivo che almeno un terzo di tali Rappresentanti appartenga al genere meno rappresentato. I/le Rappresentanti delle Delegazioni hanno diritto di assistere alle Assemblee (senza diritto di voto, salvo chi partecipa anche come rappresentante di un Socio).

TITOLO III - GOVERNANCE

Articolo 6 - Organi e rappresentanza

6.1 Sono Organi di ASLA:

- (a) l'Assemblea dei Soci, nel cui seno siedono i rappresentanti di tutti i Soci;
- (b) il Comitato Esecutivo, cui compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- (c) il Presidente Onorario;
- (d) il/la Presidente; e
- (e) i/le due Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

6.2 Il Presidente e Vicepresidenti hanno la rappresentanza e firma sociale di ASLA in via disgiunta tra loro (i Vicepresidenti in caso di assenza o impedimento del Presidente) e possono attuarne le delibere ed esprimere le posizioni e determinazioni di ASLA, ma non quelle di singoli Soci, salvo espresso consenso di chi li rappresenta.

6.3 Tutti gli organi, con esclusione del Presidente Onorario e dell'Assemblea, hanno una durata di tre anni a decorrere dalla nomina.

Articolo 7 - Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea viene convocata dal/la Presidente o da un/a Vicepresidente almeno due volte all'anno, in una delle quali deve essere approvato il rendiconto dell'esercizio precedente; può inoltre essere convocata per delibera del Comitato Esecutivo, in ogni caso con preavviso scritto non inferiore a otto giorni lavorativi, da inviarsi anche a mezzo e-mail unitamente all'Ordine del Giorno.

7.2 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di chi rappresenta almeno un terzo dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei Soci. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un/a rappresentante di altro Socio; non è consentito il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque per ciascun Socio.

- 7.3 Potrà partecipare all'Assemblea unicamente un rappresentante del singolo studio munito dei necessari poteri di rappresentanza.
- 7.4 L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente o da un/a Vicepresidente, e in caso di loro assenza da un/a componente del Comitato Esecutivo su designazione della maggioranza dei presenti. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti; per le modifiche del presente Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci, e per l'eventuale delibera di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei Soci. La votazione avviene normalmente per alzata di mano, ma chi presiede può disporre che venga effettuata per iscritto e/o a scrutinio segreto.

Articolo 8 - Presidente e Vicepresidenti

- 8.1 Il/la Presidente è nominato dall'Assemblea;
- 8.2 I Vicepresidenti sono nominati dal Comitato Esecutivo verificando che fra Presidente e Vicepresidenti siano rappresentati entrambi i generi.
- 8.3 Il/la Presidente dirige e coordina i lavori del Comitato Esecutivo con l'assistenza dei/le Vicepresidenti (che lo/a sostituiscono per quanto occorrente), convocando e presiedendo le riunioni del Comitato Esecutivo, nonché l'Assemblea.

Articolo 9 - Comitato Esecutivo

- 9.1 Il Comitato Esecutivo, responsabile della gestione ordinaria e straordinaria di ASLA, è composto da un numero dispari di componenti non superiore a 9 (nove), inclusi il/la Presidente e il Presidente Onorario, nominati su proposta del Presidente e conferma dall'Assemblea, con l'obiettivo che almeno un terzo di loro appartenga al genere meno rappresentato. Tutti i componenti devono essere muniti dei necessari poteri di rappresentanza o comunque decisionale da parte dello studio membro di appartenenza.
- 9.2 Nel caso in cui, nel corso del proprio mandato, un/a componente del Comitato Esecutivo divenga titolare, socio/a o collaboratore/trice di uno Studio Legale diverso da quello al quale apparteneva al momento della propria nomina, dovrà informarne prontamente il/la Presidente o un/a Vicepresidente, che ne sottoporrà alla prima successiva riunione del Comitato Esecutivo stesso la proposta di conferma nella carica

ovvero di sostituzione per cooptazione, fermo restando che qualora venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea, l'intero Comitato Esecutivo si considererà decaduto e il Presidente dovrà convocare una Assemblea per la nomina di nuovo Comitato Esecutivo.

- 9.3 Il Comitato Esecutivo propone, valuta e delibera in merito all'attuazione delle finalità dell'Associazione come indicate di volta in volta dall'Assemblea, assegnando compiti specifici ai propri componenti o ad appartenenti ai Soci identificati sulla base delle competenze necessarie di volta in volta. Il Comitato Esecutivo delibera inoltre sulle nomine di nuovi Soci e l'eventuale esclusione degli stessi, e allo stesso modo sulla conferma ovvero sostituzione di propri/e componenti come sopra indicato, nonché sulla costituzione, domiciliazione e cessazione delle Delegazioni, e sulla nomina e revoca di coloro che le rappresentano.
- 9.4 Il Comitato Esecutivo viene convocato dal/la Presidente o da un/a Vicepresidente di regola su base mensile e in ogni caso con preavviso scritto non inferiore a tre giorni lavorativi, da inviarsi anche a mezzo e-mail unitamente all'Ordine del Giorno. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei/lle componenti; non è ammesso l'intervento per delega ma è possibile svolgere le riunioni a mezzo di video o teleconferenza. Le riunioni sono presiedute dal/la Presidente o da un/a Vicepresidente, ed in caso di loro assenza da un/a componente del Comitato Esecutivo su designazione della maggioranza dei/lle presenti.
- 9.5 Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei/lle presenti con diritto di voto; la votazione avviene normalmente per alzata di mano o verbalmente, ma chi presiede può disporre che venga effettuata per iscritto e/o a scrutinio segreto.
- 9.6 Il Comitato Esecutivo nominerà al suo interno un Tesoriere.

Articolo 10 - Presidente Onorario

- 10.1 Il Presidente Onorario è un ruolo non necessario dell'Associazione, identificato per acclamazione dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo e dura in carica a vita, salvo dimissioni, per il primo Presidente Onorario eventualmente acclamato e per il periodo indicato dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo per eventuali successori nel ruolo.

10.2 Il Presidente Onorario, componente di diritto del Comitato Esecutivo, ha compiti di rappresentanza esterna di ASLA soprattutto verso il mondo delle istituzioni, forensi e costituzionali, che svolge in coordinamento con il Presidente e il Comitato Esecutivo e nella veste di portavoce di ASLA verso tali mondi.

TITOLO IV - MISCELLANEA

Articolo 11 - Rimborsi spese

11.1 Ad eccezione di eventuali consulenti esterni e/o di collaboratori nominati dal Comitato Esecutivo, nessun/a titolare di funzioni associative in ASLA (Presidente, Vicepresidenti, componenti del Comitato Esecutivo, Rappresentanti delle Delegazioni e di ASLA Women, incaricati/e di qualsiasi altra funzione) avrà diritto a ricevere alcun compenso da ASLA, salvo il solo rimborso delle spese sostenute nell'interesse della stessa, debitamente documentate, previa approvazione del/la Presidente e/o del Comitato Esecutivo.

Articolo 12 - Entrate

12.1 Le entrate di ASLA sono costituite da:

- (a) una quota fissa di iscrizione una tantum per ogni nuovo Socio, da versare all'atto dell'ammissione, nella misura di volta in volta definita dal Comitato Esecutivo;
- (b) un contributo ordinario annuo per ciascun Socio, nella misura di volta in volta definita dal Comitato Esecutivo;
- (c) eventuali contributi straordinari che potranno essere deliberati dal Comitato Esecutivo, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle derivanti da quanto precede;
- (d) eventuali altri contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di Soci ovvero loro rappresentanti, o di Istituzioni, Enti e altre Associazioni, nonché di eventuali terzi.

12.2 Tutti i contributi dei Soci dovranno essere versati in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salve diverse modalità di versamento per gli eventuali contributi straordinari di volta in volta deliberati come sopra.

12.3 Il versamento delle quote di iscrizione e contributi annui nonché di altre contribuzioni di cui sopra rappresenta un mero versamento a fondo perduto per sostenere le finalità istituzionali di ASLA, e non dà diritto ad alcuna quota del patrimonio associativo. Pertanto un Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte di ASLA non avrà alcun diritto al rimborso delle quote di iscrizione né dei contributi o simili somme da esso versati, né dispone in ogni caso di alcuna "quota associativa" suscettibile di trasferimento o di rivalutazione. Non è consentita alcuna distribuzione ai Soci, anche in via indiretta, di utili o avanzi di gestione ovvero fondi di qualsiasi natura appartenenti ad ASLA durante la sua esistenza, salvo solo quanto eventualmente prescritto dalla legge.

Articolo 13 - Esercizi e contabilità

13.1 L'esercizio di ASLA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La tenuta della contabilità e l'assolvimento degli adempimenti obbligatori, anche contributivi e fiscali, sono affidati al Tesoriere che si avvarrà di un consulente esterno secondo le direttive del/la Presidente e/o del Comitato Esecutivo, che possono a tal fine autorizzare il Tesoriere ad avvalersi i consulenti opportunamente qualificati.

Articolo 14 - Scioglimento e liquidazione

14.1 In caso di scioglimento di ASLA per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più Liquidatori/trici, determinandone i poteri. L'eventuale attivo netto risultante dalla liquidazione sarà da essi/e devoluto, secondo le indicazioni eventualmente ricevute dall'Assemblea (o, in assenza, di comune accordo fra Presidente e Vicepresidenti), ad altri/e Associazioni, Enti o Istituzioni aventi finalità analoghe o collegate a quelle di ASLA, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo quanto diversamente stabilito dalle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 15 - Rinvio

15.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, integrato dai principi indicati nelle "Linee-guida di Best Practice" di volta in volta approvate e pubblicate da ASLA, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ivi incluse per quanto applicabili le disposizioni del Codice Deontologico Forense.